

4 - TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -

- EST. DOTT. CONTE - 15-04-2021 Sentenza n. 190/2021 pubbl. il 15/04/2021

- LAVORO SUBORDINATO - INDEBITA APPROPRIAZIONE DI SOMME - N. 190 RG n. 649/2019

- DOMANDA RESTITUTORIA - ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA

- ACCOGLIMENTO - DEL 15 APRILE 2021



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I° grado iscritta al N. 649/2019 R.G.

promossa da

S.R.L. - C.F.: _____ - in persona del legale rappresentante
pro tempore, geom. _____ con sede in _____ (MO), via
n. _____ rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Fiorini e Annalisa Bova;

RICORRENTE

contro

_____ - C.F.: _____ - nata a _____ (MO) il
, residente in _____ (MO), via _____ ;

CONTUMACE

Avente ad oggetto: subordinazione - violazione obbligo diligenza e fedeltà -
risarcimento danni

CONCLUSIONI

Il procuratore della ricorrente conclude come da note finali del 30.03.2021:
"insiste per l'accoglimento delle domande del ricorso introduttivo e successive



modifiche e chiede, altresì, che giudice adito voglia attestare che il sequestro conservativo consesso acquisisca l'efficacia di pignoramento."

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 27.05.2019, " [redacted] S.r.l." chiedeva:

- 1) accertarsi che [redacted] aveva posto in essere negli anni 2015, 2017 e 2018 versamenti a se stessa ed operazioni indebite ed illecite a proprio vantaggio, ingiustificate e mai autorizzate dalla società, in violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 cod. civ.;
- 2) condannarsi la convenuta a restituire le somme indebitamente e illecitamente prelevate dalle casse sociali, ammontanti €. 44.947,95;
- 3) accertarsi che il comportamento della dipendente aveva causato un danno alla società, in quanto la carenza di liquidità aveva impedito la normale ed ordinaria attività di partecipazione alle aste immobiliari ed altro, conseguentemente condannarsi [redacted] al versamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €. 50.000,00.

In particolare la società attrice lamentava che l'ex dipendente [redacted] - impiegata amministrativa assunta in data 05.12.2013 e licenziata per i fatti oggetto di causa con lettera del 25.09.2018 - aveva posto in essere numerose irregolarità contabili e amministrative; che la stessa, approfittando del ruolo rivestito in azienda e dell'accesso all'*home banking* e ai conti correnti societari, si era appropriata indebitamente della somma di €. 44.947,95, omettendo di consegnare al commercialista (dott.ssa [redacted]) la documentazione necessaria alla redazione del bilancio 2017 (depositato per tale ragione in ritardo) e di versare i contributi e le ritenute IRPEF dell'anno 2018, per un importo complessivo di €. 38.624,00.

2. Nonostante la regolarità della notifica, la convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.



3. Sul merito

3.1. L'art. 2104 cod. civ. impone al lavoratore subordinato di eseguire la prestazione lavorativa con diligenza e di astenersi dal compiere atti e comportamenti che possano arrecare pregiudizio al datore di lavoro. La condotta di sottrazione dei beni aziendali, oltre a costituire un illecito penale, integra la violazione degli obblighi di diligenza, di cui all'art. 2104 e di fedeltà, di cui all'art. 2105 cod. civ. Grava sul datore di lavoro l'onere di provare che il lavoratore si è reso inadempiente a specifici doveri ricadenti nell'obbligo di diligenza, mentre incombe sul prestatore di lavoro la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

3.2. “*[Redacted]* S.r.l.” ha ottemperato al proprio onere probatorio.

La documentazione allegata alla denuncia-querela del 05.12.2018 e gli ulteriori documenti versati in atti (schede contabili, assegni e bonifici ¹) suffragano la ricostruzione attorea in ordine all'indebita appropriazione di somme di denaro da parte di *[Redacted]*, addetta alla gestione della contabilità aziendale e in tale veste abilitata ad accedere all'*home banking* e ai conti correnti sociali. Anche gli atti del procedimento penale comprovano la responsabilità della convenuta per i fatti oggetto di causa (cfr. decreto di rinvio a giudizio, verbale S.I.T. di *[Redacted]* ²). Per pacifica giurisprudenza la sentenza penale di patteggiamento può costituire indizio di prova, utilizzabile insieme agli altri indizi ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (cfr. Cass. n. 20170/2018, Cass. n. 7014/2020). Ebbene, nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. del 22.09.2020 si dà atto che i documenti presenti nel fascicolo del P.M., in particolare la documentazione bancaria e le dichiarazioni della commercialista *[Redacted]*, comprovano “*l'effettuazione dei bonifici e l'emissione degli assegni di cui al capo d'imputazione sul conto corrente intestato al [Redacted] s.r.l.*”; il giudice penale ha anche riconosciuto l'aggravante

¹ Cfr. doc.ti da 5bis a 15.

² Cfr. doc.ti 21,22.



di cui all'art. 61, n. 11 c.p. *“dal momento che le condotte criminose sono state poste in essere con abuso di prestazione d'opera, rivestendo l'imputata la qualifica di impiegata amministrativa all'interno del [redacted] s.r.l., qualifica grazie alla quale si è resa possibile la realizzazione degli illeciti contestati”*.³ Gli atti del procedimento penale n. 155/2019 r.g.n.r. testé richiamati sono sussumibili nella categoria delle prove atipiche, pienamente utilizzabili perché ritualmente acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 19859/2012, Cass. n. 4394/2004); infatti i documenti sono stati depositati alla prima udienza utile. Si rileva che il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento prove non espressamente previste dal codice di rito (cd. prove atipiche o innominate), come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti (Cass. n. 840/2015; Cass. n. 5440/2010). Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che *“nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali”* (Cass. n. 1593/2017); *“Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche”* (Cass. n. 18025/2019).

In sede di sommarie informazioni, [redacted] ha dichiarato di aver esaminato la documentazione contabile della società e di aver riscontrato ammanchi per €. 37.256,63, oltre ad un ammanco di cassa di €. 7.691,32 (cfr. S.I.T. del 14.02.2019). Circostanze che trovano riscontro nelle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio. [redacted] - impiegata della convenuta - ha confermato sia la sparizione della cassa (€. 7.691,32) sia l'appropriazione da parte di [redacted] delle somme

³ Cfr. doc. allegato alle note finali del 30.03.2021.



bonificate ai dipendenti e ha riferito di aver restituito alla convenuta la somma in contanti di €. 1.537,00, indebitamente accreditata sul suo conto corrente. Si osserva, inoltre, che a fronte della specifica contestazione disciplinare del 10.09.2018 – posta a fondamento del licenziamento per giusta causa – la lavoratrice non ha fornito alcuna giustificazione degli ammanchi addebitati, limitandosi a generiche difese (cfr. “controdeduzione disciplinare” del 24.09.2018 ⁴).

Le suddette risultanze, precise e univoche, non smentite da evidenze di segno contrario, conducono all'accoglimento della domanda restitutoria della ricorrente. Tale quadro probatorio trova ulteriore conferma nel comportamento processuale di la quale non è comparsa a rendere l'interrogatorio formale disposto con ordinanza del 03.02.2020 (ritualmente notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c.); dunque possono ritenersi provate tutte le circostanze dedotte nei capitoli di prova dell'attrice, in conformità a quanto disposto dall'art. 232 c.p.c. Come chiarito dalla Suprema Corte, *“la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra, invero, nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare “ex se” idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo”* (Cass. n. 12487/2020, Cass. n. 10099/2013).

3.3. Sulla complessiva somma di €. 44.947,95 spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.

⁴ Cfr. doc.ti 2,3: *“dichiara delle incongruenze nella raccomandata [...] la contestazione non ha validità dal momento che alcuni fatti risalgono a due anni fa e altri a più di due mesi fa”*.



La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera *ipso iure* nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva (Cass. n. 10871/2012, Cass. n. 18536/2007). Quindi il sequestro autorizzato con ordinanza del 29.10.2019 si converte automaticamente in pignoramento, ai sensi dell'art. 686, comma 1, c.p.c., con la pronuncia della sentenza e non è necessaria una specifica statuizione nel dispositivo.

3.4. Non deve essere esaminata la domanda risarcitoria formulata nei punti f) e g) delle conclusioni del ricorso, in quanto espressamente rinunciata dalla ricorrente (cfr. verbale d'udienza del 23.01.2020).

4. Sulle spese di lite

Le spese di lite – incluse quelle della fase cautelare - devono essere poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza *ex art.* 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014); lo scaglione di riferimento è quello da €. 26.000,01 a €. 52.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) CONDANNA a restituire alla società " S.r.l." la somma di €. 44.947,95, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2) CONDANNA al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite (della fase cautelare e di merito), che liquida nella complessiva somma di €. 5.879,50, di cui €. 379,50 per anticipazioni e €. 5.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali *ex art.* 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.

Modena, 15 aprile 2021

Il Giudice del Lavoro
dott. Vincenzo Conte

